informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 368 – 15 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

DIFFERITA AL 31.12.2020 LA DOMANDA PER L'INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA DEL "DECRETO RISTORI-QUATER"

RIFERIMENTI

- **Art. 9, DL n. 1157/2020**
- **Circolare INPS 14.12.2020, n. 146**

IN SINTESI

Recentemente l'INPS ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento dell'ulteriore indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 prevista dal c.d. "Decreto Ristori-quater" a favore di alcune categorie di soggetti, tra i quali:

- *lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;*
- *venditori porta a porta.*

In particolare l'indennità è riconosciuta:

- *automaticamente per coloro che hanno già usufruito dell'indennità prevista dal c.d. "Decreto Ristori";*
- *a fronte della presentazione di un'apposita domanda da parte di coloro che non hanno inviato la richiesta per la predetta indennità ovvero per i quali la stessa è stata rigettata.*

L'Istituto, "considerata l'assenza della sanzione decadenziale", ha concesso il differimento del termine di presentazione dal 15.12 al 31.12.2020.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 9, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" (Informativa SEAC 3.12.2020, n. 356) prevede il **riconoscimento di un'ulteriore indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** a favore, tra l'altro, dei seguenti soggetti che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro:

- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98.

Con la recente Circolare 14.12.2020, n. 146 l'INPS ha fornito le modalità operative che consentono di usufruire della "nuova" agevolazione una tantum.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI

Al fine di beneficiare dell'indennità in esame:

- i lavoratori **autonomi**, **privi di partita IVA**, **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, devono presentare i seguenti requisiti:
  - essere stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c. nel periodo **1.1.2019 - 30.11.2020**.

    NB Per tali contratti detti soggetti devono essere **già iscritti al 17.3.2020 alla Gestione separata INPS**, **con accredito**, nel predetto arco temporale, **di almeno un contributo mensile**;
  - **non avere in essere all'1.12.2020** un contratto autonomo occasionale;
- gli **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") devono **risultare**:
  - **titolari di un reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
  - **titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS al 30.11.2020**;
  - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

NB I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione altresì che alla data di presentazione della domanda non siano**:

- **titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ

Al fine di accedere all'indennità in esame sono previste modalità differenziate a seconda che il soggetto interessato **abbia già beneficiato o meno** dell'indennità di cui all'art. 15, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori".

Soggetto	Indennità art. 9, DL n. 157/2020
Non ha beneficiato dell'indennità ex DL n. 137/2020 (domanda non presentata o rigettata)	Presentazione all'INPS in via telematica, **entro il 31.12.2020**, di un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine il soggetto interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali: • **PIN rilasciato dall'Istituto** (dall'1.10 l'INPS non rilascia nuovi PIN); • **SPID** di livello 2 / superiore; • Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**); • Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**). In alternativa al portale web, le indennità in esame possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa oppure numero 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del nuovo servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul sito Internet.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Soggetto	Indennità art. 9, DL n. 157/2020
Ha beneficiato dell'indennità ex DL n. 137/2020	Riconoscimento "automatico" da parte dell'INPS mediante erogazione all'interessato in base alle modalità indicate nella domanda già presentata ai fini della precedente indennità.

NB

Come rammentato dall'INPS nella Circolare n. 146 in esame:

- **entro il 15.12.2020** va presentata la domanda per l'accesso all'**indennità ex art. 9**, **DL n. 104/2020**, c.d. "Decreto Agosto", da parte di coloro che non hanno già beneficiato delle indennità ex artt. 29, 38 e 44, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e 84, commi 5, 6, 8 e 10, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC 3.11.2020, n. 321);
- **entro il 18.12.2020** va presentata la domanda per l'accesso all'**indennità ex art. 15**, **DL n. 137/2020**, c.d. "Decreto Ristori", da parte di coloro che non hanno già beneficiato dell'indennità di cui al predetto DL n. 104/2020 (Informativa SEAC 30.11.2020, n. 352).

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

L'indennità onnicomprensiva in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS nel limite dei fondi stanziati (€ 466,5 milioni per il 2020).

NB

Come precisato dall'INPS nella Circolare n. 146 in esame, nel periodo di fruizione del beneficio:

- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

CUMULABILITÀ

L'indennità in esame **è incompatibile** / **compatibile** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione / indennità	Compatibilità indennità ex art. 9, DL n. 157/2020
• **indennità a favore dei professionisti** iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza") • **pensioni dirette** a carico, anche pro-quota: – dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa – della Gestione separata INPS – degli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali); • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. **APE sociale**) • reddito di emergenza (Rem) ex art. 82, DL n. 34/2020 • reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore all'indennità	NO
• **assegno** ordinario di **invalidità** ex Legge n. 222/84 • indennità di disoccupazione **NASPI / DIS-COLL / indennità disoccupazione agricola** • erogazioni monetarie derivanti da **borse lavoro**, **stage**, **tirocini professionali** • **premi / sussidi** per fini di studio o addestramento professionale • **premi e compensi** conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui	SI

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it